



**Giornata di incontro nazionale
con Società Scientifiche e Rappresentanti Nazionali di SSD
COPI, CUIA, CUID**

29 gennaio 2026 - Sala Conferenze Via Antonio Ruberti, 1 - Roma

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 9 dicembre 2025, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del Governo:*

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento
del personale ricercatore e docente universitario

**Incontro con comitato 08- CUN
Consiglio Universitario Nazionale**

Lidia La Mendola,
Chiara Ocelli,
Matteo Bigongiari

assegnato il 15 dicembre alla Commissione VII
Cultura della Camera con numero C.2735

Art. 1.

Disposizioni in materia di reclutamento universitario

Sostituzione Art. 16

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

Sostituzione Art. 16

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

Art. 16. – (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari) –

1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

2. Nella fissazione dei **requisiti** di cui al comma 1, **sono tenuti comunque in considerazione**:
 - l'attività di **didattica e ricerca** in Italia e all'estero,
 - la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a **progetti di ricerca** di base o applicata finanziati **sulla base di bandi competitivi** nazionali, europei e internazionali,
 - nonché il raggiungimento degli **indicatori minimi** di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero.

Inserimento Art. 17 bis

(Liste per commissioni giudicatrici)

Inserimento Art. 17 bis

(Liste per commissioni giudicatrici)

1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all'art. 16, comma 3.
3. Non possono essere inclusi nelle liste ...
4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta ».

Sostituzioni/integrazioni Art. 18

(Chiamata dei professori)

Nota: il testo in bianco è originale della legge 240/2010

Sostituzioni/integrazioni Art. 18

(Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la **chiamata dei professori di prima e di seconda fascia** nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei **seguenti criteri**:

- a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; ~~specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari~~ **gruppo scientifico disciplinare e di un eventuale profilo** individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- « *a-bis*) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un **curriculum** recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario **standard** definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 »;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di ~~studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore~~ e studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16 per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

« *b-bis*) nomina di una **commissione giudicatrice** formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) **un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura**, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui alla lettera *b*);
- 2) **quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste** di cui all'articolo 17-*bis* relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
- 3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore;
- 4) per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3);

b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera *b-bis*), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i seguenti:

- 1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della lettera *b-bis*), numero 1), e due sorteggiati con le medesime modalità previste alla lettera *b-bis*), numero 2);
- 2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo scientifico-disciplinare »;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

d) verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle modalità di **svolgimento della didattica** nonché valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire ~~il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b)~~, **numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici**, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

« *d-bis*) discussione, alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle esperienze didattiche dei candidati; svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso;

« *d-ter*) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole»;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno ~~un quinto~~ **un quarto** dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis. I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota di cui al periodo precedente

4-bis. INVARIATO

4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento». A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.

« *4-quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida** per la valutazione svolta dall'ANVUR, **dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure effettuate** ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 7, commi *5-bis* e *5-ter*, e 24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialità e autonomia responsabile ».

5. **INVARIATO**

6. **INVARIATO**

Sostituzioni/integrazioni Art. 24

(Ricercatori a tempo determinato)

Nota: il testo in bianco è originale della legge 240/2010

Sostituzioni/integrazioni Art. 24

(Ricercatori a tempo determinato)

1. INVARIATO

1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un ~~terzo~~ **quarto** degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un **eventuale profilo** ~~esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari~~ individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

« *a-bis*) presentazione delle domande di partecipazione unitamente a un curriculum recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1 »; :

b) *invariato*

« b-bis) nomina di una **commissione giudicatrice formata da tre professori, di cui almeno due di prima fascia**, assicurando il rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) **un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura**, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- 2) **due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati** all'interno delle liste di cui all'articolo 17- bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
- 3) ove il bando di concorso individua uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore »;

c) **valutazione preliminare dei candidati**, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; ~~possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che~~ previsione nel bando del numero delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato può presentare.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso, nonché di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

« *c-bis*) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla lettera *d*), previsione che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato più meritevole »;

d) *invariato*

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, ~~che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, che risulti in~~ possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16 ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

dal 5bis alla fine

INVARIATI

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sono definiti i requisiti soggettivi per l'**inserimento nelle liste** di cui all'articolo 17-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n.240, introdotto dal comma 2 del presente articolo, le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-*bis*, nonché le modalità per lo svolgimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, dei sorteggi di cui agli articoli 18, comma 1, lettera *b-bis*), e 24, comma 2, lettera *b-bis*), introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo.

.....

Art. 2.

*Disposizioni in materia di mobilità
interateneo e internazionale*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n.240, dopo il comma 3è inserito il seguente:

« *3-bis.* È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4 ».

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma da parte del Ministero dell'università e della ricerca, questi restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché delle modalità di formazione delle commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, per le funzioni e il gruppo scientifico disciplinare di riferimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima.

4. **Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale**, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, **nel corso dei dodici mesi successivi** alla data di presentazione della domanda.
5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «della – 7 commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, » sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio universitario nazionale, » e le parole: « della commissione di cui al terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo »

INTERCONFERENZA NAZIONALE DEI DIPARTIMENTI
COORDINAMENTO DELLE CONFERENZE DI DIRETTORI, PRESIDI E
RESPONSABILI DI STRUTTURE UNIVERSITARIE

Alla cortese attenzione della
Onorevole Ministra dell'Università e della Ricerca
Prof.ssa Anna Maria Bernini

Oggetto: Osservazioni dell'Interconferenza sul DDL 1518

Onorevole Ministra,

L'InterConferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti, dei Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie, Le sottopone, con spirito costruttivo, le principali osservazioni emerse dall'approfondito lavoro di confronto interno condotto in merito al Disegno di Legge n. 1518 e al suo futuro iter legislativo. L'obiettivo è contribuire al dibattito in corso, mettendo in evidenza i principi comuni, le criticità da molti condivise e le proposte ritenute essenziali per garantire l'efficacia e la coerenza della riforma.

Tutte le aree disciplinari convergono sulla necessità di mantenere un impianto pubblico unico e nazionale nelle procedure di reclutamento, quale condizione indispensabile per assicurare coerenza, omogeneità e qualità, preservando lo status nazionale della figura di docente.

Si ritiene in particolare rilevante intervenire nei seguenti ambiti: formazione delle Commissioni di concorso, individuazione dei requisiti delle candidate e dei candidati, supporto alla mobilità interateneo.

Alla luce del superamento della competenza delle Commissioni nazionali in merito alla valutazione abilitante, è condivisa l'esigenza di riaffermare la centralità del merito, evitando l'approccio basato esclusivamente su metriche quantitative, al fine di prevenire fenomeni di localismo e frammentazione, implicanti eccessiva discrezionalità e differenziazioni regolamentari tra atenei.

Con riguardo alla definizione dei criteri necessari per entrare a far parte delle liste biennali dei Commissari sorteggiabili, per comporre le Commissioni di concorso, nonché per candidarsi ai concorsi, si sottolinea l'importanza del coinvolgimento dell'InterConferenza e delle Società Scientifiche. In particolare, desta preoccupazione il fatto che si entri a far parte delle liste dei sorteggiabili solo su richiesta dei docenti; si rischia, infatti, di avere liste di sorteggiabili non coerenti con lo spirito della legge, oppure numericamente troppo ridotte, anche alla luce del vincolo per i Commissari di poter svolgere solo una procedura di concorso all'anno. Si riterrrebbe preferibile un'individuazione dei componenti delle liste dei docenti destinati a comporre le Commissioni di concorso da parte del Ministero con il supporto del CINECA, che renda obbligatoria per tutte i le/i docenti, in possesso dei requisiti, l'inclusione nelle liste dei sorteggiabili. Nella formazione delle Commissioni, sarebbe inoltre opportuno prevedere la necessità di rispettare il merito, la parità di genere, l'equilibrio geografico, ad es., con riguardo a tale ultimo aspetto, escludendo che nella stessa Commissione sieda più di un/una docente per sede.

Con riguardo alla definizione dei criteri relativi all'autocertificazione dei requisiti delle candidate e dei candidati, si ritiene fondamentale il coinvolgimento del Consiglio Universitario Nazionale, dell'InterConferenza e delle Società Scientifiche. Preoccupa inoltre la valutazione dei requisiti autocertificati da parte delle Commissioni di concorso, priva di filtri nazionali, in quanto suscettibile di alimentare contenziosi e di favorire un uso improprio degli indicatori entro ogni GSD.

INTERCONFERENZA NAZIONALE DEI DIPARTIMENTI
COORDINAMENTO DELLE CONFERENZE DI DIRETTORI, PRESIDI E
RESPONSABILI DI STRUTTURE UNIVERSITARIE

La mobilità interateneo è un obiettivo importante, ed essa va sostenuta con strumenti di compensazione e finanziamenti, in modo da non aggravare gli squilibri territoriali e da evitare processi di desertificazione accademica nelle sedi periferiche.

Sulla base di questi rilievi, l'InterConferenza avanza alcune proposte condivise che sono ritenute fondamentali per il buon esito della riforma. È innanzitutto auspicabile che la definizione dei decreti attuativi avvenga previa consultazione del CUN e dell'InterConferenza, in modo da assicurare coerenza e riconoscimento della comunità accademica.

Si propone dunque:

- l'istituzione di un elenco nazionale dei/delle sorteggiabili a cura del Ministero/CINECA per tutte i le-i docenti in possesso dei requisiti necessari;
- il coinvolgimento del CUN e dell'Interconferenza nella definizione dei criteri di autocertificazione dei/le candidate-i ai fini della valutazione concorsuale;
- la regolazione della mobilità interateneo sulla base di un finanziamento integrativo *ad hoc*, su una piattaforma ministeriale trasparente e su criteri perequativi in grado di tutelare l'equilibrio complessivo del sistema;
- l'istituzione, in capo al CUN, di un Osservatorio Nazionale e di una fase sperimentale triennale, volta a monitorare gli effetti della riforma, i tempi delle procedure, il contenzioso e l'impatto territoriale;
- l'abrogazione dell'articolo 24, comma 6, al fine di preservare il principio del concorso pubblico aperto.

Confidando nella Sua attenzione e nella volontà comune di rafforzare la qualità, la trasparenza e la competitività del sistema universitario nazionale, Le assicuriamo la piena disponibilità dell'Interconferenza a proseguire il dialogo istituzionale su questi temi di rilievo strategico.

Con osservanza,

INTERCONFERENZA NAZIONALE DEI DIPARTIMENTI

Coordinamento delle Conferenze di Direttori, Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie

Maria Carla Aragoni, Barbara Valtancoli (con Scienze – Scienze e Tecnologie)
Antonio Carratta (GiuriCon – Giurisprudenza e Scienze Giuridiche)
Emilia Fiandra, Sara Tonolo (CISPOL- Scienze Politiche)
Consuelo Nava, Paolo Mellano (CUA - Architettura)
Simone Orlandini (AG.R.A.R.I.A. - Agraria)
Carlo Pennisi, Simona Totaforti (CIDAS- Sociologia)
Federico Schena (Scienze Motorie)
Marco Tubino (CopI - Ingegneria)
Tomaso Vecchi (CPA - Psicologia)



INTERCONFERENZA NAZIONALE DEI DIPARTIMENTI
COORDINAMENTO DELLE CONFERENZE DI DIRETTORI, PRESIDI E
RESPONSABILI DI STRUTTURE UNIVERSITARIE

Alla cortese attenzione della
Onorevole Ministra dell'Università e della Ricerca
Prof.ssa Anna Maria Bernini

Oggetto: Osservazioni dell'Interconferenza sul DDL 1518

Si propone dunque:

- l'istituzione di un elenco nazionale dei/delle sorteggiabili a cura del Ministero/CINECA per tutte-i le-i docenti in possesso dei requisiti necessari;
- il coinvolgimento del CUN e dell'Interconferenza nella definizione dei criteri di autocertificazione dei/le candidate-i ai fini della valutazione concorsuale;
- la regolazione della mobilità interateneo sulla base di un finanziamento integrativo *ad hoc*, su una piattaforma ministeriale trasparente e su criteri perequativi in grado di tutelare l'equilibrio complessivo del sistema;
- l'istituzione, in capo al CUN, di un Osservatorio Nazionale e di una fase sperimentale triennale, volta a monitorare gli effetti della riforma, i tempi delle procedure, il contenzioso e l'impatto territoriale;
- l'abrogazione dell'articolo 24, comma 6, al fine di preservare il principio del concorso pubblico aperto.

Art. 16. – (***Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari***) –

2. Nella fissazione dei **requisiti** di cui al comma 1, **sono tenuti comunque in considerazione**:
- l'attività di **didattica e ricerca** in Italia e all'estero,
 - la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a **progetti di ricerca** di base o applicata finanziati **sulla base di bandi competitivi** nazionali, europei e internazionali,
 - nonché il raggiungimento degli **indicatori minimi** di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

- **Attività didattica:** attività di **didattica** in Italia / attività di **didattica** all'estero
- **Attività di ricerca:** **ricerca** in Italia / **ricerca** all'estero
- titolarità, contitolarità o partecipazione a **progetti di ricerca** di base o applicata finanziati **sulla base di bandi competitivi** nazionali, europei e internazionali
- **indicatori minimi** di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca